

VISTO il comma 1 dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”*;

VISTO l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Al bilancio di previsione sono allegati...i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, recante: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover provvedere all'approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali entro la data del 31 dicembre 2022, ad eccezione delle tariffe TARI, da approvarsi entro i termini di legge e dopo l'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2023;

VISTA la disciplina vigente relativa ai singoli tributi comunali, ed in particolare:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinante l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2020 e l'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di IMU riferita ai soggetti residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a partire dal 1° gennaio 2021;
- l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale

all'IRPEF;

- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire una imposta di soggiorno (ICS);
- l'art. 1, commi da 816 a 836, della citata L. 160/2019, istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone patrimoniale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza comunale;
- l'art. 1, commi da 837 a 847, della citata L. 160/2019, istitutivo del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati (Canone mercatale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, dei prelievi sui rifiuti di cui alla L. 147/2013;

PRESO ATTO della facoltà di diversificazione e modulazione delle aliquote e tariffe prescritte dalle diverse discipline, ed in particolare:

- dei limiti prescritti ai commi dal 748 al 755 della L. 160/2019 entro cui è consentito diversificare le aliquote di base IMU;
- dei limiti ulteriori, prescritti a decorrere dall'anno 2021, alla possibilità di diversificare le aliquote IMU, imposti dal comma 756, sulla base di specifiche fattispecie da individuarsi con apposito D.M. ad oggi non ancora emanato;
- dell'obbligo di allegazione alla delibera di approvazione delle aliquote IMU di un apposito prospetto (comma 757) elaborabile accedendo al Portale del federalismo fiscale, ad oggi non ancora pubblicato e delle specificazioni fornite con la Risoluzione del Mef n. 1/df del 18/02/2020 recante: *"la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva di prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756"* ;
- dei limiti prescritti all'art. 1 del d.lgs. 360/1998 entro cui è possibile variare l'aliquota dell'addizionale IRPEF e stabilire soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- dei limiti prescritti dall'art. 4 del d.lgs. 23/2011 entro cui è possibile garantire la gradualità dell'imposta di soggiorno;
- dei limiti prescritti ai commi dal 816 al 847 della L. 160/2019 entro cui è consentito diversificare le tariffe standard del Canone patrimoniale e quelle del Canone mercatale;

LETTI i seguenti regolamenti comunali, insieme con le approvande modifiche:

- *Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)* adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 05/08/2020 e ss.mm.ii.;

- *Regolamento Comunale per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi Destinati a Mercati* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18/06/2021;
- *Regolamento Comunale per l'Istituzione e la Disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno (ICS)* adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/06/2021;

RITENUTO che il fabbisogno finanziario necessario ad assicurare il livello dei servizi che si intende garantire alla collettività può essere soddisfatto, secondo le stime elaborate dal Servizio Fiscalità, adottando le aliquote e detrazioni delle imposte, tasse e canoni come riportate nelle allegate schede;

PRESO ATTO che l'art. 42 del richiamato D.lgs. n. 267/2000 definisce le competenze del Consiglio comunale, individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, riservata generalmente alla competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, fatta salva la competenza a deliberare le aliquote e tariffe riservata all'organo consiliare da specifiche norme per singoli tributi;

LETTI:

- i commi dal 748 al 755 della L. 160/2019 ove si specifica che *"il comune, con deliberazione del consiglio comunale"* può articolare le aliquote e le detrazioni IMU per le diverse tipologie imponibili, entro i limiti minimi e massimi prescritti;
- l'art. 1 del d.lgs. 360/1998 ove si specifica che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota"* all'addizionale IRPEF;
- l'art. 4 del d.lgs. 23/2011 ove, tra le materie riservate alla disciplina regolamentare da adottare dal consiglio comunale, non rientra la misura tariffaria dell'ICS;
- il comma 821 della L. 160/2019 ove, tra le materie riservate alla disciplina regolamentare da adottare dal consiglio comunale, non rientrano le tariffe del Canone patrimoniale e del Canone mercatale;

PRESO ATTO, pertanto, della competenza del Consiglio comunale ad approvare le aliquote e le detrazioni IMU nonché l'aliquota e le fasce di esenzione dell'addizionale IRPEF e della Giunta comunale ad approvare le tariffe ICS e le tariffe dei canoni patrimoniale e mercatale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della pubblicazione entro il successivo 28 ottobre necessario ad attribuire pubblicità costitutiva ed efficacia dal 1° gennaio dell'anno;

CONSIDERATO che detto invio deve avvenire secondo quanto disposto dal decreto interministeriale del 20/07/2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2022, come ulteriormente specificato con Risoluzione del Mef n.7/df del 21/09/2021;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/00);

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

per tutto ciò premesso e a voti unanimi come per legge,

DELIBERA

1. **DI PROPORRE** al competente organo consigliare la conferma per l'anno 2023 delle aliquote e delle detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU), come riportate nella scheda allegata;
2. **DI PROPORRE** al competente organo consigliare la conferma per l'anno 2023 dell'aliquota unica e della soglia di esenzione dell'addizionale all'Irpef, come riportate nella scheda allegata;
3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le tariffe dell'imposta comunale di soggiorno (ICS), come riportate nella scheda allegata;
4. **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 le tariffe del Canone patrimoniale e del Canone mercatale, come riportate nelle schede allegate;
5. **DI DARE ATTO** che le aliquote saranno efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sull'apposito Portale del MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge e secondo le specifiche tecniche del decreto interministeriale sopra citato;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Fiscalità gli oneri relativi all'inserimento sul predetto portale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Anno 2023

Aliquota per categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> – C01 (Negozzi e botteghe) – C03 (Laboratori per arti e mestieri) – D01 (Opifici) – D02 (Alberghi e pensioni con fine di lucro) – D03 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro) – D06 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro) 	10,10 ‰
Aliquota per terreni non condotti ed aree fabbricabili	9,60 ‰
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze non esenti ai sensi di legge (categorie A01, A08 e A09)	5,00 ‰
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰
Aliquota per beni merce	esenti
Aliquota per altre tipologie di immobili	10,60 ‰
<u>DETRAZIONI</u>	
Detrazione per abitazione principale e immobili equiparati non esenti ai sensi di legge	€ 200,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Anno 2023	
--	--

▪ ALIQUOTA UNICA	0,80 %
------------------	--------

▪ SOGLIA DI ESENZIONE	€ 8.000,00
-----------------------	------------

La soglia di esenzione, come stabilito dalla legge, è intesa come limite di reddito imponibile IRPEF al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'imponibile IRPEF complessivo.

IMPOSTA DI SOGGIORNO (ICS) – Anno 2023

Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate fino a 3 stelle	€ 1 a persona per pernottamento
Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 classificate da quattro stelle in su	€ 2 a persona per pernottamento
Altre Strutture ricettive, incluse le multiproprietà alberghiere, ovvero strutture ricettive disciplinate da altre norme nazionali o regionali (ad esempio B&B disciplinati da L.R. 27/2013, etc.)	€ 1 a persona per pernottamento

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Anno 2023

TARIFFA ANNUA

CATEGORIA	€ annui/mq
Zona 1	€ 29,28
Zona 2	€ 23,43
Zona 3	€ 20,50

TARIFFA GIORNALIERA

CATEGORIA	€ giorno/mq
Zona 1	€ 2,07
Zona 2	€ 1,65
Zona 3	€ 1,45

TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CATEGORIA	€ annui/utenze
<i>Intero territorio comunale</i>	€ 1,00*

*Il canone annuo non può essere inferiore a euro 800,00

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

Anno 2023

TARIFFA ANNUA

CATEGORIA	€ annui/mq
Zona 1	€ 29,28
Zona 2	€ 23,43
Zona 3	€ 20,50

TARIFFA GIORNALIERA

CATEGORIA	€ giorno/mq
Zona 1	€ 2,07
Zona 2	€ 1,65
Zona 3	€ 1,45